

Commissione Tax&Legal, Approfondimenti, novembre 2019
a cura di Roberto Della Vecchia (Studio Legale Carbonetti e Associati)

Banca d'Italia e Consob - Nuovo Protocollo di Intesa

Il 5 novembre u.s., la Banca d'Italia e la Consob hanno stipulato un nuovo Protocollo di Intesa "in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio" (il precedente risaliva al 31 ottobre 2007, salva una specifica integrazione inseritavi il 15 febbraio 2018).

Esso dà esecuzione, nella suddetta materia, all'Accordo Quadro che la Banca d'Italia e la Consob hanno stipulato l'8 giugno 2018, individuando - come sede privilegiata di cooperazione e coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni - un Comitato Strategico (composto da rappresentanti di vertice degli Istituti, riuniti con frequenza semestrale) e un Comitato Tecnico (composto dai responsabili degli uffici competenti, riunito con frequenza trimestrale).

Si tratta di documenti di notevole importanza nel contesto del Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism) europeo, che richiede una cooperazione sempre maggiore ed efficace tra le Autorità.

Il contenuto ha carattere eminentemente tecnico-istituzionale, ma il Protocollo di Intesa può assumere interesse anche per l'industria (nell'ottica, mediata, del buon funzionamento e della competitività del sistema finanziario) e per gli operatori del diritto (ad esempio, in passato, non sono mancati casi di sanzioni irrogate da entrambe le Autorità amministrative, poi giudicate in violazione del principio del ne bis in idem).

In particolare, vengono ripercorsi e dettagliati gli ambiti di competenza e i rispettivi poteri di vigilanza che il TUF attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob nei confronti dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio: i.e., SIM, imprese di investimento, SGR, SICAV e SICAF, banche specializzate, intermediari finanziari, Bancoposta e agenti di cambio (cfr. artt. 2 e 3).

Significative, tra l'altro, le previsioni volte a definire lo scambio di informazioni acquisite dalle Autorità nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza, comprese le segnalazioni ricevute nell'ambito del c.d. whistleblowing (art. 4) e le modalità di loro cooperazione in materia ispettiva, anche mediante team ispettivi integrati (art. 5).

Le Autorità sono altresì tenute a darsi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità accertate, valutando anche l'opportunità - in casi di particolare urgenza - di instaurare contatti tra loro e coordinarsi prima dell'adozione dei suddetti provvedimenti (art. 7). Il coordinamento è previsto anche con riferimento ai piani di risanamento e di risoluzione (art. 8) e alla gestione delle situazioni di crisi (art. 9) degli intermediari.

Si segnalano, infine, le previsioni concernenti il coordinamento dei procedimenti autorizzativi nei quali sono coinvolte entrambe le Autorità (artt. 6, 10 e 11), adottate al fine di snellire le istruttorie e di ridurre i tempi di conclusione: in un apposito allegato al Protocollo di Intesa sono indicate le modalità e le tempistiche con le quali la Banca d'Italia e la Consob si relazionano e rilasciano, reciprocamente, a seconda dei casi previsti dalla legge, la propria intesa o il proprio parere in merito all'autorizzazione richiesta.